

PRIMO FOCUS SULLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, «CURA ITALIA», IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER PARTICOLARI SOGGETTI

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti già prevista dal D.L. 9/2020 dello scorso 2 marzo prevista per il settore turistico alberghiero, è stata estesa, ad opera dell'articolo 61 del D.L 18/2020, anche ad altri soggetti, tra i quali sono stati annoverate le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, così come ulteriormente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12/E del 18 marzo 2020.

Questi soggetti, oltre a potersi avvalere della proroga generalizzata prevista dall'articolo 60 che compete a tutti i contribuenti e che ha spostato i versamenti in scadenza il 16 marzo direttamente al 20 marzo 2020, godono di una ulteriore proroga dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo compreso dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si farà luogo al rimborso di quanto già precedentemente versato.

2. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020, ad eccezione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dei dati che confluiscono nella dichiarazione precompilata.

La novità, ricompresa nell'articolo 62 del D.L.18/2020, riguarda anche le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Ciò significa che anche coloro i quali hanno prossimamente in scadenza l'invio del modello EAS, possono godere della suddetta proroga.

3. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO

L'articolo 95 del D.L. 18/2020 ha disposto, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali scadenti tra il 18 marzo e il 31 maggio 2020.

Gli enti interessati dalla proroga sono solo quelli che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

4. INDENNITA' DEI COLLABORATORI SPORTIVI

L'articolo 96 del D.L.18/2020 stabilisce che la medesima indennità di 600 euro “una tantum” non tassata a fini IRPEF e addizionali, già prevista dall'articolo 27 a favore dei professionisti e dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, viene riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Al comma 3 dello stesso articolo, viene specificato che la domanda deve essere presentata a Sport e Salute S.p.A. da parte dei soggetti interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro (in tal senso non si comprende bene quale altra tipologia reddito di lavoro possa essere interessata e quale esclusa e soprattutto manca un chiarimento circa l'ambito temporale da prendere in considerazione).

Sarà poi compito di Salute e Sport S.p.A., che avrà a disposizione una dote di 50 milioni di euro, istruire le domande pervenute, sulla base dell'ordine temporale dell'avvenuta presentazione, “...sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese”.

Anche quest'ultima affermazione lascia abbastanza perplessi circa il significato del contenuto e di quelle che saranno le modalità operative.

5. NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIALI

L'articolo 106 del D.L. 18/2020 ha previsto che per le società di capitali, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del c.c., ovvero alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le società di capitali, in deroga alle disposizioni statutarie, possono prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea venga fatto mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Le società a responsabilità limitata in deroga all'art. 2479 c.c. ed alle previsioni statutarie, possono prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale

6. NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIALI PER GLI ENTI NO PROFIT

Riprendendo il precedente intervento sulle modalità d'approvazione ai bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2019, l'articolo 35 del D.L. 18/2020 prevede che «per l'anno 2020, le ONLUS di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le ODV iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le APS iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto».

7. RINVIO DELLE MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI NO PROFIT

L'articolo 35 del D.L. 18/2020 prevede che sia prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps).

8. INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA PER CORONAVIRUS

Le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 usufruiscono di una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.